



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto decreto legge 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO** il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed integrazioni di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508;
- VISTO** in particolare l'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, il quale prevede che:
- comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della citata legge n. 508 del 1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
 - comma 2, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;
 - comma 5, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 67, regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 22 marzo 2022, n. 289, di costituzione del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);
- VISTA** la nota del Segretariato Generale n. 1071 del 1 febbraio 2021, con la quale sono state da ultimo fornite le indicazioni operative ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 del d.P.R. 212/2005, in particolare il punto 6 "valutazione periodica" secondo cui *"L'ANVUR provvede alla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 212 del 2005 e tenendo altresì conto di quanto previsto dagli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, successivamente alla conclusione del secondo anno e del quinto anno di attività e, in seguito, con cadenza quinquennale. [...] Le istituzioni autorizzate comunicano e aggiornano annualmente al Ministero i dati relativi ai propri organi, al personale docente e tecnico amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria dell'ente, nonché gli ulteriori dati necessari ai fini della valutazione periodica da parte dell'ANVUR. [...] La perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 comporta la revoca delle autorizzazioni concesse, che viene disposta con decreto del Ministro, sulla base del parere dell'ANVUR;*
- VISTE** le note della Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore n. 4297 del 29 marzo 2021, e n. 7296 del 21 maggio 2021, relative rispettivamente alla "Relazione annuale Nuclei di valutazione AFAM" e alla "Valutazione periodica delle istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e delle Accademie legalmente riconosciute";
- VISTO** l'art. 3, co. 1, lett. b), del citato d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, che attribuisce alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore le funzioni in ordine all' *"istituzione e accreditamento delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché di ogni altra istituzione della formazione superiore, in raccordo con la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio per la parte concernente il contestuale accreditamento dei corsi di studio delle nuove istituzioni"*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 11 ottobre 2016, n. 787, con il quale in attuazione del sopraindicato art. 11, comma 5, del d.P.R. 212/2005 si è proceduto al riordino dell'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "Abadir" di San Martino delle Scale (PA), con riferimento al corso accademico di primo livello in Pittura (DAPL01);
- VISTA** la nota della Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore n. 10072 del 19 luglio 2021, con la quale la citata Accademia "Abadir" di San Martino delle Scale (PA) è stata sollecitata a provvedere alla trasmissione delle informazioni necessarie per la valutazione periodica della stessa, evidenziando che, in difetto, si sarebbe dato seguito all'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione ministeriale concessa;
- CONSIDERATO** che la suddetta Accademia non ha provveduto a trasmettere le informazioni richieste;
- VISTA** la valutazione periodica negativa in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.P.R. n. 212 del 2005, resa in data 26 gennaio 2022 (delibera 13), dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- VISTA** la nota della Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore n. 2430 del 18 febbraio 2022, di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca del d.m. 11 ottobre 2016, n. 787 di autorizzazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Pittura (DAPL01);
- CONSIDERATO** che la citata Accademia non ha dato riscontro alle sopraindicate comunicazioni;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- CONSIDERATO** che dalle rilevazioni annuali dell'ufficio di statistica e della valutazione dell'ANVUR è stato riscontrato che il corso autorizzato in Pittura (DAPL01), non risulta più attivo dall'a.a. 2017/2018 e che non risultano, pertanto, più studenti iscritti;
- VISTA** la nota del Segretariato generale del 3 giugno 2022, n. 961, avente ad oggetto la proposta, della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, del decreto di revoca dell'autorizzazione, in favore dell'Accademia legalmente riconosciuta "Abadir" di San Martino delle Scale (PA), ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005, all'attivazione del corso accademico di primo livello in "Pittura" (DAPL01);
- VISTA** la nota del 6 dicembre 2022 (prot. n. 15884) a firma del Capo di Gabinetto di richiesta di supplemento istruttorio indirizzata al Segretariato generale;
- VISTO** il riscontro fornito dalla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore il 7 febbraio 2023 alla suddetta richiesta;
- PRESO ATTO** che la Direzione generale competente in virtù del citato art. 3, co. 1, lett. b), d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'attivazione del corso accademico citato;
- RITENUTO** pertanto di revocare l'autorizzazione all'attivazione del corso accademico di primo livello in Pittura (DAPL01) e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale, in favore dell'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "Abadir" di San Martino delle Scale (PA);

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto, è revocata l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, all'attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL01) e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale concessa con decreto ministeriale 11 ottobre 2016, n. 787, all'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "Abadir" di San Martino delle Scale (PA).
2. È fatto salvo il riconoscimento del valore legale del diploma di cui al comma 1, conseguito in data antecedente alla data del presente decreto.
3. L'Istituzione di cui al comma 1 non è autorizzata a utilizzare il termine di "Accademia legalmente riconosciuta". Una eventuale nuova istanza per il rilascio di titoli avente valori legale potrà essere effettuata ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 212 del 2005.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini